

CENTRO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

Articolo 1

Principi comuni

Il Regolamento stabilisce, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi da parte del C.R.AB. S.c.r.l., nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d.lgs. n. 198/2006.

SEZIONE I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 2

Regole generali per le procedure di selezione del personale

Il reclutamento del personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, avviene attraverso una procedura selettiva, volta alla valutazione delle professionalità possedute dai candidati, effettuata attraverso l'esame dei *curricula*, allegati alle domande di partecipazione alla selezione, e lo svolgimento di un colloquio.

La procedura selettiva è indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile, che individua le posizioni professionali da ricercare e le forme contrattuali con le quali intende ricoprirle.

L'indizione della procedura viene proposta dal Presidente della Società Consortile, autonomamente ovvero dopo aver valutato l'eventuale richiesta del Direttore.

Articolo 3

Avviso di selezione

Il Presidente cura la predisposizione di un apposito avviso di selezione, nel quale sono specificati, conformemente alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, i seguenti elementi:

- 1) profilo professionale richiesto, con l'indicazione dell'inquadramento contrattuale;
- 2) durata della prestazione, nel caso di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- 3) trattamento economico e normativo offerto;
- 4) requisiti generali e specifici, necessari per l'ammissione alla selezione;
- 5) termine entro il quale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla selezione, le domande di partecipazione, comunque non inferiore a dieci giorni successivi al primo giorno di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet ai sensi del comma 2;
- 6) recapiti dell'ufficio presso il quale le domande di partecipazione devono essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate personalmente;
- 7) modalità e criteri di selezione di cui all'articolo 4.

L'avviso viene pubblicato, per un periodo non inferiore a dieci giorni, sul sito Internet della Società Consortile, sul quale viene reso altresì disponibile il modello della domanda di partecipazione. Il Presidente può individuare ulteriori forme di pubblicità, adeguate alla complessità del reperimento sul mercato delle professionalità che debbono essere acquisite.

Articolo 4

Procedura di selezione

Lo svolgimento della selezione è affidato al Presidente della Società Consortile, che può avvalersi, qualora le posizioni da ricoprire richiedano competenze professionali particolarmente qualificate, della collaborazione di una commissione di valutazione, composta complessivamente da tre membri, da lui nominata e presieduta.

Il Presidente sceglie gli altri componenti della commissione tra tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione.

Non possono far parte della commissione i titolari di cariche politiche, i rappresentanti sindacali o i

soggetti designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, e coloro i quali abbiano con i singoli candidati un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso.

Alla selezione sono ammessi con riserva i candidati che abbiano presentato le domande di partecipazione entro il termine previsto nell'avviso. Il Presidente ovvero la commissione di valutazione possono disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti di ammissibilità indicati nell'avviso di selezione.

Trascorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Presidente della Società Consortile, ovvero la commissione di valutazione, procede alla selezione, che si articola in due distinte fasi:

1. valutazione dei *curricula* dei candidati, allegati alle domande di partecipazione, con riferimento ai seguenti elementi:
 - titoli di studio e qualifiche professionali;
 - esperienze già maturate nel settore, con particolare riferimento alle eventuali attività prestate in favore della Società Consortile;
 - eventuali elementi ulteriori, specificati nell'avviso, relativi a conoscenze specialistiche attinenti all'oggetto della prestazione lavorativa;
2. colloquio finalizzato alla verifica e all'approfondimento degli elementi presi in considerazione in sede di valutazione dei *curricula*.

A conclusione della prima fase, viene attribuita ai singoli candidati una votazione, in base alla quale viene formata e pubblicata sul sito Internet della Società una graduatoria provvisoria, in cui sono indicati i nominativi e i punteggi degli ammessi alla seconda fase.

Tramite raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica, vengono comunicati agli ammessi la data, l'ora e la sede del colloquio, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Le modalità di svolgimento del colloquio devono garantire il rispetto dei principi di equità e parità di trattamento tra i candidati.

A ogni partecipante al colloquio viene attribuita una votazione che, sommata a quella conseguita nella fase di valutazione dei *curricula*, determinerà la graduatoria di merito finale.

La selezione viene aggiudicata in base alla votazione complessiva più elevata.

Nel caso in cui due o più candidati risultino collocati nella graduatoria finale a pari merito, è preferito il più giovane di età.

Della procedura selettiva viene redatta documentazione riassuntiva.

I partecipanti alla selezione hanno il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi della l. n.241/1990 e del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste. I dati personali sono trattati in conformità al d. lgs. n. 196/2003.

I nominativi dei vincitori vengono pubblicati sul sito Internet della Società entro cinque giorni dalla data di conclusione della procedura selettiva.

Nel caso in cui un candidato risultato vincitore rinunci all'assunzione, quest'ultima può essere proposta ai candidati collocati nella graduatoria finale nelle posizioni immediatamente successive.

Il Presidente della Società Consortile e la commissione di valutazione si riservano in ogni caso il diritto di verificare la sussistenza dei titoli e degli elementi riportati nei *curricula* e nelle domande di partecipazione. In caso di esito negativo della verifica, non può procedersi alla stipulazione del contratto di lavoro.

Il Presidente e la commissione si riservano, altresì, la possibilità di non assegnare la posizione da ricoprire qualora nessuno dei candidati presentatisi venga ritenuto idoneo per lo svolgimento delle mansioni richieste. Ogni decisione in tal senso viene resa pubblica sul sito Internet della Società.

Rientra nell'ambito dell'autonomia della Società la facoltà di verificare, nei dodici mesi successivi alla data di conclusione della procedura di valutazione, l'opportunità di assumere i candidati che siano risultati idonei per ulteriori necessità, qualora sussista una correlazione tra la posizione da ricoprire e le competenze accertate in fase di selezione.

Articolo 5

Contratto di lavoro

Conclusa la procedura selettiva, il Presidente formalizza l'assunzione della persona selezionata con la stipulazione in forma scritta e con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il contratto deve contenere gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato e a eventuali proroghe avviene nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

SEZIONE II

CONFERIMENTO DI INCARICHI

Articolo 6

Ambito e presupposti di applicazione

I presenti articoli disciplinano le procedure selettive riguardanti il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del codice civile) e di collaborazione a progetto (art. 61 del d.lgs. n. 276/2003), con esclusione delle prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In relazione a esigenze temporanee e a specifici progetti o programmi, corrispondenti alle finalità sociali, possono essere conferiti incarichi esterni a esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero dell'iscrizione in ordini o albi professionali, qualora la Società Consortile abbia accertato preliminarmente l'inesistenza, nell'ambito della sua organizzazione, di figure professionali idonee ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Articolo 7

Modalità di selezione

Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 6 avviene, di regola, a seguito di una procedura selettiva, fatti salvi i casi in cui può essere effettuato direttamente dal Presidente della Società Consortile ai sensi dell'articolo 8.

La selezione è indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che verifica la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2 e individua le caratteristiche professionali occorrenti per l'espletamento dell'incarico e la durata del medesimo.

L'indizione della procedura viene proposta al Consiglio di Amministrazione dal Presidente della Società Consortile, autonomamente ovvero dopo aver valutato l'eventuale richiesta del Direttore.

Ai fini della selezione, il Presidente cura la predisposizione e la pubblicazione sul sito internet della

Società, per un congruo periodo, non inferiore a dieci giorni, di un apposito avviso e del modulo per la presentazione della candidatura.

Il Presidente può individuare ulteriori forme di pubblicità, adeguate alla complessità del reperimento sul mercato delle professionalità necessarie.

Nell'avviso di selezione sono specificati:

- 1) oggetto dell'incarico;
- 2) requisiti generali e specifici, necessari per l'ammissione alla selezione;
- 3) durata e luogo di svolgimento dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- 4) compenso lordo massimo previsto per la prestazione;
- 5) termine, non inferiore a dieci giorni successivi al primo giorno di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet, entro il quale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla selezione, le candidature corredate dei relativi *curricula*, di un'eventuale riduzione del corrispettivo e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie;
- 6) criteri e modalità di valutazione;
- 7) recapito dell'ufficio presso il quale le candidature devono essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate personalmente.

Il Presidente della Società Consortile, ovvero una commissione di esperti da lui nominata e presieduta, composta complessivamente da tre membri, procede alla valutazione delle professionalità possedute dai candidati mediante l'esame dei *curricula* presentati e l'effettuazione di un colloquio, secondo la procedura descritta nell'articolo 4 del Regolamento. Nella valutazione si tiene conto altresì di eventuali riduzioni di prezzo sul compenso previsto, indicate nella candidatura.

Articolo 8

Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura selettiva

Fermi restando i presupposti indicati all'articolo 6, comma 2, il Presidente può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura selettiva ai sensi dell'articolo precedente, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbia avuto esito la procedura selettiva, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) nei casi in cui vi sia necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di

comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e alle qualificazioni dell'incaricato;

- c) in casi di necessità e urgenza, adeguatamente documentati e motivati, qualora le scadenze temporali ravvicinate ostino all'utile e tempestivo esperimento della selezione e le peculiari condizioni per la realizzazione di programmi o progetti specifici richiedano l'utilizzo di professionalità particolarmente qualificate entro tempi brevi;
- d) qualora, a fronte di esigenze indifferibili e inderogabili, si renda necessario il ricorso a un incarico esterno, che comporti per la Società Consortile una previsione di spesa il cui importo lordo massimo sia complessivamente pari o inferiore a Euro 5.000,00.

Articolo 9

Contratto d'incarico

Il contratto d'incarico, stipulato in forma scritta e sottoscritto dal Presidente della Società Consortile e dal soggetto selezionato, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) la precisazione della natura del rapporto di lavoro;
- 2) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- 3) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- 4) l'oggetto della prestazione professionale;
- 5) l'ammontare del compenso per la collaborazione e degli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- 6) la specificazione dei presupposti necessari per il ricorso all'incarico, di cui all'articolo 6, comma 2;
- 7) le motivazioni dell'eventuale conferimento diretto, nei casi indicati dall'articolo 8.

Articolo 10

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Presidente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta il buon esito, mediante il riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti rispetto a quanto richiesto sulla base del contratto.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Ulteriori forme di acquisizione di prestazioni lavorative

Per soddisfare specifiche e comprovate esigenze, la Società Consortile può avvalersi temporaneamente della collaborazione di personale alle dipendenze dei Soci o di altri Enti, nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 12

Entrata in vigore e pubblicità delle norme regolamentari. Rinvio

Il Regolamento entra in vigore nel giorno dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *l* dello Statuto e viene pubblicato sul sito Internet della Società Consortile.

Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.